



## CITTA' DI CASTROVILLARI

- Cosenza -

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.112

**Oggetto:** Aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 2012. Proposta.

L'anno Duemiladodici addì venti del mese di Luglio, alle ore 9.30, in Castrovillari nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco, Avv. **Domenico Lo Polito**. Sono presenti:

| N. | Cognome, nome e qualifica                                | Pres | Ass | N. | Cognome, nome e qualifica               | Pres | Ass |
|----|----------------------------------------------------------|------|-----|----|-----------------------------------------|------|-----|
| 1  | <b>LO POLITO Domenico</b><br>Sindaco                     | SI   |     | 4  | <b>DI GERIO Nicola</b><br>Assessore     | SI   |     |
| 2  | <b>SANGINETI Carlo Mario</b><br>Assessore – Vice Sindaco | SI   |     | 5  | <b>CASTAGNARO Giovanna</b><br>Assessore | SI   |     |
| 3  | <b>LO GIUDICE Daniele</b><br>Assessore                   | SI   |     |    |                                         |      |     |

Assiste il Segretario Generale, Dott. **Maurizio Ceccherini**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),  
 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

Visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

*«Istituzione di una addizionale comunale all'irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»;*

e, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

*«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31*

*maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.»;*

Visto l'art. 2 del vigente "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.PE.F." che, in relazione alla norma prima riportata, dispone che "“;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- l'art. 29, comma 16 quater, della Legge 24.02.2012 n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 in data 27.02.2012 – Supplemento Ordinario n. 36, il quale ha differito al 30.06.2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012;

Visto il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1, comma 11, testualmente recita:

*«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;*

Vista la circolare del ministero delle finanze n. 289/E in data 22 dicembre 1998 (G.U. n. 300 del 24 dicembre 1998);

Visto che, attualmente, l'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. è fissata in 0,5 punti percentuali;

Ritenuto necessario, al fine di mantenere l'equilibrio di bilancio, adeguare l'aliquota di compartecipazione entro i limiti fissati dal soprariportato art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 e dall'art. 2 del sopracitato regolamento comunale;

Visto che per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 la determinazione dell'aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della giunta comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita:

*«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;*

Visto l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con delibera C.C. n. 85 del 28/12/2007 ;

Con voto unanime

### **DELIBERA**

1) Di sottoporre all'approvazione del consiglio comunale la variazione dell'aliquota della compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., con effetto dal 1° gennaio 2012, in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente:

| <b>Scaglione</b> | <b>Fascia di reddito</b>   | <b>Aliquota</b> |
|------------------|----------------------------|-----------------|
| 1                | da 0 a 15.000 euro         | 0.5             |
| 2                | da 15.000,01 a 28.000 euro | 0.5             |
| 3                | da 28.000,01 a 55.000 euro | 0.5             |
| 4                | da 55.000,01 a 75.000 euro | 0.7             |
| 5                | oltre 75.000 euro          | 0.7             |

- 2) Di quantificare, in via presuntiva, il gettito da iscrivere nel bilancio di previsione esercizio 2012 pari ad € 1.025.032,00;
- 3) Copia della deliberazione del C.C. sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201;
- 4) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 5) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
  - a) ai Capigruppo Consiliari, per espresso volere della Giunta Comunale;
  - b) al Responsabile Servizio ragioneria;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi,

**d i c h i a r a**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL SEGRETARIO**  
F.to - Maurizio Ceccherini-

**IL SINDACO**  
F.to - Domenico Lo Polito -

**AFFISSIONE**

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, in data ..... **27 LUG. 2012** ....., ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, dell'articolo 124, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).-

F.to l'addetto alla pubblicazione

*Il Maresc. Comunale*  
*Giuseppe Barlatta*

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addi 27 LUG. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
- Maurizio Cecherini -



